



DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE - art.93

Viene introdotta una deroga, limitata nel tempo, all'obbligo di giustificare con le **causali** il rinnovo e la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e a scopo di somministrazione.

La disposizione sancisce tuttavia che sono rinnovabili/prorogabili **sino al 30 agosto 2020** senza che operino le causali - **"i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020"**.

Per quanto riguarda la disciplina del **contratto a termine**, la norma non è intervenuta sulle altre regolamentazioni. In particolare:

- **Durata:** va sempre rispettato il massimale di durata dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento dell'azienda, ovvero i **24 mesi** di durata massima, così come previsto dall'art.19 comma 2 D.Lgs. 81/2015;
- **Proroghe:** va sempre rispettato il numero massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti;
- **Percentuale:** il CCNL di riferimento dell'azienda può prevedere una percentuale massima di utilizzo dei lavoratori a tempo determinato, rapportata ai lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda. Qualora la contrattazione non abbia disciplinato la percentuale massima, si applica la previsione legale (come previsto dall'art.31 comma 2 D.Lgs. 81/2015). Vale anche per la somministrazione a tempo determinato.
- **Contribuzione:** oltre alla contribuzione ordinaria, il datore di lavoro deve corrispondere una contribuzione maggiorata dell'1,4% e la contribuzione addizionale dello 0,50% per ogni rinnovo (percentuale che va moltiplicata al numero di rinnovi effettuati). Vale anche per la somministrazione a tempo determinato.

TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO art. 68

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o l'accesso all'assegno ordinario di cui all'articolo 19 del Decreto Cura Italia alle seguenti condizioni:

- per i lavoratori che risultino alle dipendenze alla data del 25 marzo 2020, anche in assenza dei 90 giorni di anzianità;
- per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020; tale

durata può essere incrementata di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;

- è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che gli stessi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane; tale ulteriore periodo potrà essere fruito solo a fronte di successivi Decreti interministeriali.

Inoltre:

- sono confermate le procedure semplificate in deroga alla normativa generale di cui al D.Lgs.148/2015 previste dal Decreto Cura Italia, fermi restando in ogni caso gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi alla comunicazione preventiva;

- la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione, fatto salvo il caso in cui si riferisca a periodi di sospensione o riduzione compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; in tali ipotesi il termine per la presentazione è il 31 maggio 2020;

- nei casi di mancato rispetto di tali termini, il trattamento non potrà essere riconosciuto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla stessa data di presentazione. Ai beneficiari di assegno ordinario spettano gli assegni per il nucleo familiare.

TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE AGRICOLO art. 68

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (cd CISOA) richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione previsti in relazione al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative di cui alla normativa di riferimento e alle seguenti condizioni:

- per un massimo di 90 giorni;

- dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020;

- la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, fatti salvi i casi in cui si riferisca a periodi di sospensione compresi tra il 23 febbraio ed il 30 aprile, per i quali il termine per la presentazione è il 31 maggio 2020. I periodi riconosciuti sono neutralizzati ai fini delle successive richieste e il trattamento è erogato

direttamente dalla sede INPS territorialmente competente.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo ai quali non si applica la cassa integrazione salariale operai agricoli, può comunque essere richiesta la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto Cura Italia.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI ART. 68

E' previsto un ulteriore finanziamento per sostenere i fondi di solidarietà bilaterali. Tali risorse sono assegnate ai fondi interessati mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e trasferiti previo monitoraggio da parte degli stessi fondi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto.

Ai fondi di solidarietà bilaterali possono inoltre essere destinate, mediante gli ulteriori e specifici Decreti, ulteriori risorse eventualmente disponibili presso lo speciale capitolo di bilancio istituito nell'ambito dello stato di previsione dello stesso Ministero del lavoro.

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CON TRATTAMENTO DI CIGS IN CORSO – art. 69

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo massimo di 9 settimane fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Tale durata può essere incrementata di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020; tale periodo potrà essere fruito solo a fronte di successivi Decreti interministeriali eventualmente emanati ai sensi del nuovo art. 22 ter del Decreto Cura Italia (sempre per i soli datori di lavoro che abbiano fruito interamente delle 14 settimane precedenti).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – art. 70

Per i datori di lavoro del settore privato, ai quali non si applichino le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, è confermata la possibilità di ottenere con apposito provvedimento delle Regioni o delle Province Autonome, e previo accordo con le organizzazioni sindacali, l'accesso a trattamenti di cassa integrazione in deroga.

- L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
- Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 25 marzo 2020.
- La cassa è concessa per la stessa durata della sospensione del rapporto e comunque per un massimo di 9

settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.

Tali 5 settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22 ter del Decreto Cura Italia.

Con le medesime modalità è altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - art. 71

Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, il datore di lavoro può richiedere la concessione del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Inps entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e successivamente entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Laddove si tratti di periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle Amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto. I datori di lavoro che si avvalgono del pagamento diretto devono seguire le procedure di dettaglio stabilite dalla norma.

Le medesime procedure si applicano inoltre anche alle richieste di integrazione salariale a pagamento diretto relative alla cassa integrazione ordinaria e dell'assegno ordinario.

ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE - art. 71

E' istituito un apposito capitolo di bilancio avente l'obiettivo di garantire, qualora necessario per il protrarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica, la possibilità di una più ampia tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Cura Italia.

A tal fine le suddette risorse possono essere trasferite all'Inps e ai fondi di solidarietà bilaterali mediante uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI e DURC -art. 81

Viene confermato che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Precisazione in merito alla disciplina specifica per il **DURC**: per le domande in scadenza tra il 31/01 ed il 15/04, la scadenza è stata prorogata automaticamente al **15/06/2020**.



DIPSOSIZIONI PER LA SALUTE E SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA - art. 83

Fermi restando gli obblighi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione (anche da patologia covid-19), da patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita o da comorbidità che determinano maggiore rischiosità.

I datori di lavoro non tenuti a nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria possono effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale per il tramite di un medico appositamente nominato per il periodo emergenziale o facendone richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. Le relative tariffe saranno definite con decreto interministeriale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della presente norma non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

L'INAIL, previa convenzione con ANPAL, può assumere a termine figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni a valere sulle risorse del PON Iniziativa Occupazione Giovani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - art. 66

Come previsto dall'art. 16 del Decreto Cura Italia, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio (anche prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità) sono considerate DPI per tutti i lavoratori impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro nello svolgimento della propria attività. Tale disposizione viene estesa ai volontari, sanitari e non, nonché ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.



MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO

MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO - art. 95

Per l'acquisto di apparecchiature, dispositivi elettronici, dispositivi di sanificazione e DPI utili a garantire il distanziamento sociale e ridurre il rischio di contagio, l'INAIL ha previsto lo stanziamento di risorse variabili in relazione alla dimensione aziendale:

- €15.000 per azienda da 1 a 9 dipendenti
- €50.000 per aziende da 10 a 50 dipendenti
- €100.000 per aziende con più di 150 dipendenti

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO - art. 120

Al fine di adeguare gli ambienti di lavoro al rischio sanitario, viene previsto un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di 80.000 Euro. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione. Verranno emessi ulteriori decreti e provvedimenti per disciplinare la specifica materia.

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – art. 125

Al fine di garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la tutela del personale dipendente, viene previsto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60.000 Euro.

Il credito d'imposta (utilizzabile per acquistare dispositivi di protezione individuale, acquisto di detergenti o disinfettanti, acquisto di attrezzature di sicurezza non individuali, sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi volti a garantire il rispetto della distanza di sicurezza) potrà essere utilizzato o in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa.

Verranno emessi ulteriori decreti e provvedimenti per disciplinare la specifica materia.

CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI AFFITT DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO – art. 28

Previsto un credito di imposta del 60% per i canoni di locazione di immobili NON ad uso abitativo.

Requisito (per soggetti con ricavi o compensi anno 2019 < 5 mil €) perdita fatturato di almeno il 50% rispetto al mese del periodo di imposta precedente in riferimento al periodo marzo aprile e maggio 2020.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'irap.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO art. 25

L'articolo introduce un meccanismo di valore differenziato a seconda del fatturato e con limiti basati su di esso per il quale viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, riservato ai soggetti che abbiano perso $\frac{2}{3}$ del fatturato analizzando il mese di aprile 2020 raffrontato al mese di aprile 2019.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO PUBBLICO - art. 263

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, fino al 31 dicembre 2020 le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs.165/2001 (si tratta di tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, etc), adeguano le misure previste dal Decreto Cura Italia alle esigenze della progressiva e graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali.

A tal fine, organizzano l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.